

RELAZIONE DEL REVISORE SUI CONTI ANNUALI SEPARATI
Ex Articolo 13 della “Direttiva sulla separazione contabile”

Ai Soci della società Campus Reggio S.r.l.

Il sindaco unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto sia le funzioni di revisione previste dalla Direttiva sulla separazione contabile ex articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni della sopracitata direttiva si applicano alle società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Gli obblighi di separazione contabile hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza e adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle società;
- b) impedendo discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra le attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi e le altre attività svolte in regime di economia di mercato.

Ho svolto la revisione contabile sui conti annuali separati della Società Campus Reggio S.r.l., al 31 dicembre 2020.

A mio giudizio, in merito ai conti separati della Campus Reggio S.r.l., dichiaro quanto segue:

- a) vi è corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;
- b) vi è quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;
- c) sono state rispettate le specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati in applicazione dei principi contabili internazionali, secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile;
- d) sono stati rispettati i principi di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;
- e) le procedure gestionali volte alla costruzione dei driver e alla attendibilità dei dati fisici di supporto sono corrette;
- f) è stato rispettato da parte della società l'obbligo di cui all'articolo 12 della Direttiva sulla separazione contabile.

07/06/2021

Reggio Emilia

